

D.P.C.M. 1 luglio 2005: Istituzione del Comitato nazionale per il turismo, in Roma.

(Pubblicato nella G.U. n. 167 del 20 luglio 2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale l'on. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro delle attivita' produttive;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del predetto decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo; (1)

Ritenuta la necessita' di istituire tale Comitato, avente compiti di orientamento e coordinamento delle politiche nel settore turistico;

Su proposta del Ministro delle attivita' produttive, on. Claudio Scajola;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Comitato

1. E' istituito il Comitato nazionale per il turismo, con sede in Roma, presso il Ministero delle attivita' produttive, che assicura per lo scopo le occorrenti strutture di supporto.

2. Il Comitato stabilisce, all'atto del suo insediamento, le necessarie modalita' di funzionamento operativo.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato e' costituito come segue:

organo di presidenza:

Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, o suo delegato nelle persone del Vice Ministro delle attivita' produttive o del Sottosegretario con delega al turismo;

Presidente della Conferenza dei presidenti, con funzioni di vice presidente vicario, o suo delegato;

componenti:

Ministro per gli affari regionali;

Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Coordinatore degli assessori regionali al turismo o suo delegato;

quattro rappresentanti delle regioni, indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano;

tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti;

un rappresentante delle camere di commercio, designato da Unioncamere.

2. Il presidente del Comitato, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, puo' richiedere la partecipazione di altri Ministri rispettivamente competenti in materia, o loro Sottosegretari delegati.

3. In rappresentanza dei Ministri componenti del Comitato, possono partecipare i Sottosegretari delegati.

4. Partecipano alle sedute del Comitato:
il presidente dell'ANCI o suo delegato;
il presidente dell'UPI o suo delegato.

Art. 3.

Compiti

1. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento per il settore turistico ed assicura il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore medesimo in sede nazionale e della sua promozione all'estero.

2. Il Comitato nazionale per il turismo, in armonia con le direttive del Ministro per le attivita' produttive, ha compiti di indirizzo per l'attivita' dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. (1)

3. Il Comitato medesimo promuove, altresì, il coordinamento:
dei provvedimenti che interessano, in forma diretta o indiretta, l'industria e l'economia turistica complessivamente intese, anche attraverso il raccordo con il Consiglio dei Ministri, tramite il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio;

degli interventi di infrastrutturazione con valenza sul sistema turistico;

delle iniziative di promozione turistica all'estero, poste in essere dai vari soggetti istituzionali nell'ambito delle proprie competenze, ivi compreso il Progetto Scegli Italia.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione.

2. Il medesimo provvedimento e' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

Roma, 1° luglio 2005

p. Il Presidente: Letta

(1) Si riporta l'articolo 12 del D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005:

"Art. 12. - Rafforzamento e rilancio del settore turistico

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato nazionale per

il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita' dell'Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalita' indicate nel citato decreto.

2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.

3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle regioni;
- c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita' promozionali;
- d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui al comma 8;
- e) contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia e' in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.

8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla

gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.

9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme gia' assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.

10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Progetto Scegli-Italia.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.